

COMUNE DI VENEZIA

N. 131535 Repertorio Municipale

CONTRATTO

PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, ISPETTORE DI CANTIERE E ATTIVITA' PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLA TRIVIGNANO A CENTRO MULTISERVIZI SOCIALI" - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - GARA N. 43/2022 - C.I. 14485 - CIG 9253003B9F - CUP F76D19000180004

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno 1 (uno) del mese di dicembre, nella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona 63.

Davanti a me, dott.ssa Silvia Asteria Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i signori:

a) **Arch. Alberto Muffato**, OMISSIS, in qualità di Legale Rappresentante, Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione, Direttore Tecnico e socio dell'impresa **SINERGO S.P.A.** come risulta dall'accertamento d'ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo, Documento n. P V6619722 del 29/11/2022, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

Domicilio fiscale dell'Impresa: Via Ca' Bembo n. 152 - 30030 Martellago

(VE) - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 03877160279;

b) **Dott. Aldo Menegazzi**, OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia comunale Terraferma, domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito semplicemente "stazione appaltante".

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 1073 del 26/05/2022 si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, ispettore di cantiere e attività per l'ottenimento del C.P.I. relativamente all'intervento di recupero e rifunzionalizzazione della ex Scuola Primaria di Trivignano a centro multiservizi sociali, per un importo complessivo a base d'asta di € 248.197,86= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

- che in seguito a procedura aperta i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 1961 del 03/10/2022, il servizio è stato aggiudicato al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € 198.558,29, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al 20,00%, sull'importo a base di gara e allegata al presente atto sotto la lettera A);
- che ai sensi del vigente Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, è stata effettuata da parte del Dirigente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.
- che, al fine di rispettare i principi del DNSH, è stato richiesto all'appaltatore di fornire eventuali certificazioni ambientali.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto dell'incarico

1.1. La stazione appaltante conferisce all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico indicato in oggetto per un importo di **€ 198.558,29** come meglio precisato al successivo art. 7.3. L'importo presunto delle opere in appalto ammonta ad € 1.330.000,00.= di cui € 1.290.000,00.= per lavori (compresi € 40.000,00.= per lavori in economia) ed € 40.000,00.= quali oneri per la sicurezza, così suddiviso:

- € 532.000,00.= nella ID. opere E.08 (L. 143/49 cl. I[^] c);
- € 242.592,00.= nella ID. opere S.03 (L. 143/49 cl. I[^] g);
- € 292.600,00.= nella ID. opere IA.03 (L. 143/49 cl. III[^] c);
- € 262.808,00.= nella ID. opere IA.02 (L. 143/49 cl. III[^] b);

1.1.bis L'appaltatore designa per l'espletamento dell'incarico di cui sopra:

- **L'arch. Alberto Muffato** nato a Mirano (VE) il 02/08/1978 - codice fiscale MFFLRT78M02F241G, iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Venezia al n. 3413, per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori;

- **L'ing. Filippo Bittante**, nato a Camposampiero (PD) il 08/08/1982 - codice fiscale BTTFPP82M08B563L, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Venezia al n. 3991 e negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del D. Lgs. 139/2006 con codice VE03991I00577 per la progettazione antincendio e impiantistica;

- **L'ing. Stefano Muffato**, nato a Mirano (VE) il 06/10/1962 - codice fiscale MFFSFN62R06F241E, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Venezia al n. 2087, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

- **L'arch. Marco Fattore** nato a Noale (VE) il 12/04/1971 - codice fiscale FTTMRC71D12F904E, iscritto all'Albo Professionale degli architetti della Provincia di Venezia con il n. 3073, in qualità di ispettore di cantiere.

1.2. L'appaltatore si impegna nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, nonché all'offerta tecnica presentata in sede di gara che viene qui

espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare integralmente.

L'appaltatore si impegna, altresì, al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che dovessero intervenire, verificando nel dettaglio eventuali aggiornamenti anti-COVID secondo le indicazioni normative fornite dai D.P.C.M. e dalle linee di indirizzo già definite, e ne assume le relative responsabilità.

1.3. L'appaltatore, al quale per effetto del presente atto vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all'osservanza delle norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare riferimento alla Legge 1086/1971, al D.M. 17/01/2018 e s.m.i. di aggiornamento relativo alle "Norme tecniche per le Costruzioni", al D.M. 12/04/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi" e s.m.i., al D.M. 16/02/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere di costruzione", al D.M. 09/03/2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", al D.P.R. n. 151 in data 01/08/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi", al D.M. 07/08/2012 "Disposizioni relative alle modalità delle istanze in materia di prevenzione incendi" al D.M. 03/08/2015 n. 51 "Approvazione norme tecniche di prevenzione

incendi”, alle norme sul contenimento energetico nell’edilizia L. 10/91, al D.P.R. n. 412/93, al D. Lgs. n. 192/05, al D.P.R. n. 59/2009, al D.M. 26/06/09, al D.M. 26/06/2015, al D.M. 37/08 “impianti elettrici”, al D.M. 14/06/1989 n. 236 “Barriere architettoniche”, al D.P.R. n. 503/1996, al D.G.R.V. n. 509 del 02/03/2010, ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui all’art. 34 del D. Lgs. 50/16 e D.M. 11/10/2017, al D.M. 01/12/1975, al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008, al D.M. n. 37 del 22/01/2008, alla L. n. 10 del 09/01/1991, al D.P.R. n. 412 del 26/08/1992, al D. Lgs n. 192 del 19/08/2005, al D. Lgs n. 311 del 29/12/2006, al D. Lgs. n. 28 del 03/03/2011, alle Norme UNI riferite agli impianti tecnologici di riscaldamento, idraulici, elettrici, alle Norme UNI-VV.F. L’appaltatore deve svolgere il servizio di progettazione in ottemperanza a quanto disposto dal legislatore in materia di Governance del P.N.R.R. di cui al D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in Legge 29/07/2021 n. 108, e a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 6 comma 2 del 04/04/2022 relativamente al principio di non arrecare un danno significativo DNSH “Do no significant harm” applicando i conseguenti metodi gestionali ed operativi che devono trovare applicazione nella progettazione e nella realizzazione dell’opera;

1.4. La stazione appaltante si riserva di confermare l'affidamento della progettazione esecutiva e dei relativi piani di sicurezza e coordinamento a seguito dell’avvenuta acquisizione dei relativi pareri e dell’approvazione della progettazione definitiva. La stazione appaltante si riserva, altresì, di confermare l'affidamento della direzione dei lavori e

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, dopo che la succitata progettazione esecutiva avrà ottenuto le prescritte approvazioni.

1.5. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'appaltatore ne darà tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, la stazione appaltante non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

1.6. L'appaltatore è responsabile per i danni subiti dalla stazione appaltante in conseguenza di errori od omissioni della progettazione ai sensi dell'art. 106 commi 9 e 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che la stazione appaltante deve sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, fermo restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

1.7. Per l'esecuzione dell'incarico, l'Appaltatore si potrà avvalere delle collaborazioni e consulenze che riterrà opportune, sotto la propria personale responsabilità, da lui autorizzate, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

ART. 2 - Prestazioni professionali

2.1. L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile del Procedimento, nonché in base alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed Aziende interessate all'intervento, in particolare da Enti gestori di sottoservizi, dall'U.L.S.S., da A.M.E.S. e altri se necessari, nell'osservanza delle norme vigenti in materia.

Il progetto deve contemplare la redazione degli elaborati necessari relativi all'esame preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito alla prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico ad esprimere parere e/o prescrizioni.

2.2. L'appaltatore, in particolare, assume l'obbligo delle seguenti prestazioni di progettazione integrale e coordinata indicate ai punti 2.2.1. - 2.2.2. - 2.2.3. - 2.2.4. - 2.2.5. - 2.2.5.1. - 2.2.5.2. - 2.3. - 2.4. - 2.4.1. - 2.4.2. - 2.5. - 2.6. - 2.7. - 2.8. - 2.9. - 2.10. - 2.11. - 2.12. - 2.13. dello schema di contratto allegato alla documentazione di gara, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e rispetto a cui ha presentato idonea dichiarazione.

ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalità

3.1. L'appaltatore si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico ricevuto come indicato ai punti 3.1. - 3.2. - 3.3. - 3.3.1. - 3.3.2. - 3.3.3. - 3.4. dello schema di contratto allegato alla documentazione di gara che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e rispetto a cui ha presentato idonea dichiarazione.

ART. 4 – Altre condizioni disciplinanti l’incarico

4.1. L’appaltatore accetta che nessun ulteriore compenso è allo stesso dovuto:

- in caso di modifiche di lieve entità;
- in caso di adeguamento del progetto stesso alle prescrizioni eventualmente disposte dagli Enti di cui al punto 2.1.;
- in caso di adeguamento del progetto stesso alle prescrizioni e/o variazioni eventualmente richieste dal R.U.P.;
- in caso di variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica del progetto.

4.2. Qualora nella vigenza dell’incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione non ricomprese al punto 4.1, e tali da far presumere un aumento dell’importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l’appaltatore ne darà tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell’impegno di spese, in applicazione dello stesso compenso e delle stessa percentuale di ribasso come previsto dall’art. 106 del Codice Appalti. In mancanza di tale preventiva procedura, la stazione appaltante non riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

4.3. Qualora il progetto, nonostante le integrazioni predette, presentasse inattendibilità tecnica ed economica motivata dal R.U.P. all'appaltatore non sarà dovuto alcun compenso.

ART. 5 - Ulteriori adempimenti

5.1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. 31

maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, nel caso in cui si rendesse necessario procedere ad assunzione di personale per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'appaltatore si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni all'occupazione giovanile e a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

5.2. L'appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 commi 3 e 3-bis del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, si impegna a consegnare entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile suddiviso in base alla professione esercitata, dettagliandone lo stato delle assunzioni, la formazione, la promozione professionale, i livelli, i passaggi di categoria o di qualifica, altri fenomeni di mobilità, l'intervento della Cassa integrazione guadagni, i licenziamenti, i prepensionamenti e pensionamenti, la retribuzione effettivamente corrisposta;

- la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

I predetti documenti dovranno altresì essere trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

ART. 6 - Durata e tempi di esecuzione

6.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 lett. a) L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 e s.m.i., il servizio è iniziato in via di urgenza in data 07/11/2022, per i motivi descritti nel verbale di consegna di cui al PG/2022/515960 del 07/11/2022 che qui si intende integralmente riportato e ha una durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

6.2. Il progetto definitivo, comprensivo del documento contenente l'aggiornamento delle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni **40** (quaranta) dalla data di sottoscrizione del contratto come da offerta a tempo presentata in sede di gara.

6.3. Successivamente il progetto esecutivo, comprensivo dei relativi piani di sicurezza e coordinamento e completo in tutte le sue parti, deve essere consegnato al Comune di Venezia previa verifica del R.U.P. entro giorni **32** (trentadue) dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto definitivo e la conferma dell'incarico stesso, come da offerta a tempo presentata in sede di gara.

6.4. Gli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante devono essere consegnati al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro 15 (quindici) giorni dal provvedimento di autorizzazione del R.U.P.

6.5. I termini per la presentazione della S.C.I.A. al Comando provinciale dei VV.F., è fissato in 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

6.6 Il rispetto dei termini sopraindicati, è necessario per garantire

quanto previsto dall'art. 2 dell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno.

6.7 L'appaltatore si obbliga a rendere fruibile il monitoraggio del corretto avanzamento delle attività con cadenza almeno settimanale o come previsto da offerta tecnica.

ART. 7 - Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento

7.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati con riferimento al D.M. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

7.2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al 24,7938% del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D.M.

7.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), al netto del ribasso del 20,00%, sono quantificati in via presuntiva in **€ 198.558,29=** (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta economica presentata in sede di gara e che a tutti gli effetti è da considerarsi parte integrante del presente contratto così suddivisi:

- € 57.014,97.= per progettazione definitiva, comprensiva del documento contenente l'aggiornamento delle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- € 50.189,26= per progettazione esecutiva e piano di sicurezza e

coordinamento;

- € 88.106,06= per direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori a corpo e a misura, nonché per tutti gli atti contabili previsti dalla normativa vigente, ispettore di cantiere e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

- € 3.248,00= per ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi;

7.4. Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione: il pagamento dei corrispettivi avverrà per ogni singola fase progettuale, salvo quanto previsto all'art. 4, punto 4.3, dopo la data di approvazione dei progetti da parte degli Organi competenti e della stazione appaltante, mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

7.4.1. Qualora dette approvazioni, per motivi non imputabili all'appaltatore, non intervenissero entro giorni 120 (centoventi) dalla consegna degli elaborati, saranno corrisposti acconti nella misura del 90% del corrispettivo relativo alla singola fase; trascorsi ulteriori giorni 60 (sessanta), si provvederà al pagamento del saldo. La corresponsione dei corrispettivi in acconto e a saldo avverrà con le medesime modalità previste al precedente comma.

7.4.2. La stazione appaltante provvederà ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo solo dopo aver acquisito il relativo verbale di verifica redatto in contraddittorio con l'appaltatore, debitamente

sottoscritto.

7.5. I corrispettivi relativi alle prestazioni di Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, contabilità dei lavori a misura, nonché per tutti gli atti contabili previsti dalla normativa vigente, ispettore di cantiere e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in acconto proporzionalmente agli importi degli stati di avanzamento dei lavori sull'importo del presente contratto al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, fino al raggiungimento massimo del 90%, mediante disposizione del Dirigente competente entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

7.5.1. Il residuo 10% a saldo verrà corrisposto dopo l'emissione degli atti di collaudo, con le medesime modalità previste al precedente punto.

7.6. Il pagamento dei corrispettivi relativi al Certificato di prevenzione incendi avverrà per il 25% dopo la presentazione della S.C.I.A. corredata di tutta la necessaria documentazione al comando provinciale dei V.V.F. mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, il residuo 75% a saldo, con le predette modalità di pagamento, dopo l'acquisizione del certificato di prevenzione incendi.

7.7. La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori è pagata con le stesse modalità fissate per la corresponsione dei corrispettivi sopra

indicate.

ART. 8 – Ritardi, inadempimenti e penali

8.1. Al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 2 dell'atto d'obbligo, qualora in fase di progettazione la presentazione del progetto venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'appaltatore, sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici), la stazione appaltante senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che per spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre nel caso in cui questa sia effettivamente utilizzabile.

8.2. Sempre al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 2 dell'atto d'obbligo, nella fase di esecuzione dei lavori e di coordinamento sicurezza, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 e 6 ed in particolare degli obblighi di presenza in cantiere e di consegna della documentazione, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille, da trattarsi sui compensi dovuti sino al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale.

Oltre la terza mancanza certificata la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.

Tale risoluzione potrà avvenire anche nell'eventualità di manifesta carenza nell'azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai

lavori alla quale egli è preposto ovvero di mancanze gravi nell'attività professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a persone o cose.

8.3. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

8.4. Qualora l'appaltatore non ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 5 punto 5.2. del presente contratto, ai sensi dell'art. 47 comma 6 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108 sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo professionale per ciascuna violazione, che sarà trattenuta al pagamento del saldo.

Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla sanzione del paragrafo precedente, l'appaltatore sarà interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

8.5. Le penali previste dai commi precedenti, ai sensi dell'art. 50 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, non

possono comunque superare complessivamente il 20% dell'importo netto contrattuale.

ART. 9 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

9.1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nelle dichiarazioni dell'appaltatore in data 3 novembre 2022.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

9.2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata o, qualora indisponibile, raccomandata con avviso di ricevimento, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

9.3. L'appaltatore si obbliga inoltre ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, a tal fine, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subappaltatori

e i subcontraenti.

9.4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

9.5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre quello indicato al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

9.6. Ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la stazione appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) indicati nell'oggetto del presente contratto.

ART. 10 – Adempimenti in materia di antimafia –

Protocollo di Legalità

10.1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.,

in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso l'informazione antimafia in data 10 marzo 2022 Prot. n. PR_VEUTG_Ingresso_0012122_20220215.

10.2. L'appaltatore dichiara di accettare e si impegna ad osservare tutte le prescrizioni e le clausole di cui al Protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, che costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

10.3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

10.4. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

ART. 11 - Riserva di recesso

11.1. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'appaltatore.

ART. 12 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

12.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà della stazione appaltante la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

12.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 13 - Diritto di pubblicazione

13.1. La stazione appaltante si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli elaborati relativi ad eventuali perizie di variante presentati dall'appaltatore. Del medesimo diritto potrà avvalersi anche l'appaltatore.

ART. 14 - Adempimenti assicurativi

14.1. L'appaltatore è assicurato mediante la polizza professionale di responsabilità civile n. IFL0007166 emessa in data 13/03/2014 dalla Società AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia intermediata da Marsh S.p.a. con massimale di € 3.500.000,00.=, appendice n. 14, emessa in data 31/01/2022, e appendice n. 15 emessa in data 03/05/2022, con scadenza 01/01/2023.

L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata

del presente contratto la polizza di cui al punto precedente e a mantenerla efficace e valida. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dell'esecuzione del contratto, verificherà il puntuale rinnovo della polizza di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

14.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'appaltatore ha presentato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2362952 emessa in data 12/10/2022 dalla Compagnie Francaise d'assurance pour le commerce exterieur S.A. (COFACE) – Rappresentanza Generale per l'Italia- Agenzia di Padova, per l'importo di € 19.855,83.= ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1 del medesimo decreto, in quanto in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 con scadenza 16/01/2023.

14.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

14.4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i..

ART. 15 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

15.1. L'appaltatore, facendo riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di

comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.

15.2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

15.3. La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

15.4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 16 - Trattamento dei dati personali

16.1. Le parti danno atto che, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto, e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

16.2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a

soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

16.3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

ART. 17 - Risoluzione contratto

17.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto previsto all'art. 8, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto in caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la

PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

17.2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 18 - Definizione delle controversie ed elezione di domicilio

18.1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

18.2. L'appaltatore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la sede di Via Ca' Bembo n. 152 - 30030 Martellago (VE). Qualunque comunicazione effettuata dalla stazione appaltante al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dall'appaltatore.

ART. 19 - Documenti che fanno parte del contratto

19.1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. 1961 del 03/10/2022 con allegati i verbali di gara;
- la dichiarazione di cui all'art. 9 comma 1;
- l'offerta tecnica e l'offerta tempo;
- le polizze di garanzia.
- l'atto d'obbligo n. 23363 del 07/10/2022 Repertorio Speciale.

ART. 20 - Spese

20.1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di ritorsione.

20.2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

20.3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 25 pagine, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale rappresentante dell'impresa Arch. Alberto Muffato

Il Dirigente dell'Area dell'area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, Settore Edilizia comunale Terraferma Dott. Aldo Menegazzi

Il Segretario Generale Dott.ssa Silvia Asteria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto Arch. Alberto Muffato in qualità di legale rappresentante dell'impresa Sinergo S.p.a. dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18 del presente contratto.

Il Legale rappresentante dell'impresa Arch. Alberto Muffato